

Raccomandazione CM/Rec(2024)4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla lotta contro i crimini d'odio

*(Adottata dal Comitato dei Ministri il 7 maggio 2024
in occasione della 1498ª riunione dei Delegati dei Ministri)*

Preambolo

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'Articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa (STE N. 1),

Considerando che gli Stati membri del Consiglio d'Europa si sono impegnati a riconoscere a tutti coloro che rientrano nella loro giurisdizione i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5, "la Convenzione") e che i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali, indivisibili, interdipendenti e interrelati;

Sottolineando che i crimini d'odio minacciano le fondamenta stesse delle società democratiche e dello Stato di diritto, in quanto tali reati costituiscono una minaccia per i valori democratici, la stabilità sociale e la pace, nonché un attacco ai principi fondamentali di uguaglianza e dignità umana tutelati dalla Convenzione e da altri strumenti internazionali, nonché dal diritto interno;

Sottolineando inoltre che i crimini d'odio sono un tipo di crimine particolarmente grave, che distrugge i diritti e le libertà fondamentali degli individui e la loro capacità di godere di tali diritti, e che mette a rischio la sicurezza degli individui e dei gruppi bersaglio di crimini d'odio;

Riconoscendo l'impatto dei crimini d'odio ed il danno subito dalle vittime, dalle loro comunità e dalla società nel suo complesso;

Consapevoli che individui e gruppi possono essere bersaglio di crimini d'odio per vari motivi, o per motivi intersezionali, e riconoscendo che alcuni individui e gruppi necessitano di una protezione e di un sostegno speciali per garantire il loro effettivo accesso alla giustizia, senza pregiudicare i diritti degli altri;

Riconoscendo che l'odio può manifestarsi con diversi gradi di gravità, che vanno dalla stigmatizzazione e dalla discriminazione quotidiane, dalle micro-aggressioni e dagli abusi verbali alla violenza, al terrorismo, ai crimini di guerra e al genocidio e, in tale contesto, ricordando le disposizioni della Raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla lotta contro i discorsi d'odio e notandone la pertinenza;

Visti gli obblighi degli Stati membri ai sensi della Convenzione, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ("la Corte"), di garantire a tutti coloro che rientrano nella loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella Convenzione;

Consapevoli, inoltre, che l'effettiva protezione di tali diritti richiede, a seconda delle circostanze e con riferimento agli obblighi positivi, un'appropriata risposta di diritto penale quando gli atti in questione costituiscono un reato, e ricordando a questo proposito la giurisprudenza della Corte e le Raccomandazioni di Politica Generale (RPG) della Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI), in particolare le RPG n. 7 e n. 15;

Rilevando la necessità di inquadrare tali risposte penali in modo coerente con l'articolo 6 (diritto a un processo equo) e l'articolo 7 (principio di legalità) della Convenzione e, in particolare, assicurando che il diritto penale non sia interpretato in modo estensivo a scapito dell'imputato;

Riconoscendo che non esiste una definizione internazionale vincolante di crimine d'odio, che gli Stati adottano approcci diversi nell'affrontare i crimini d'odio e che la mancanza di una comprensione e di una risposta comuni può contribuire ad approcci frammentati e incoerenti da parte degli Stati membri, che possono comportare una protezione disuguale delle vittime di crimini d'odio;

Riconoscendo l'importanza di rispettare e proteggere i diritti delle vittime, in linea con la Raccomandazione CM/Rec(2023)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri su diritti, servizi e sostegno alle vittime di reato, e di essere consapevoli del trauma e della stigmatizzazione quando si sostengono le persone colpite da crimini d'odio, nonché della necessità di un sostegno mirato e specializzato in questo settore;

Ricordando inoltre la pertinenza di approcci sensibili alla dimensione di genere nell'affrontare i crimini d'odio, in conformità con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE n. 210, "Convenzione di Istanbul"), la Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, la Raccomandazione CM/Rec(2019)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo e la RPG n. 17 dell'ECRI sulla prevenzione e la lotta contro l'intolleranza e la discriminazione nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali;

Riconoscendo il ruolo vitale svolto da un'ampia gamma di soggetti interessati, in particolare le organizzazioni della società civile, nella lotta contro l'odio e nel sostenerne la segnalazione;

Consapevoli che i crimini d'odio possono essere commessi anche da agenti dello Stato che hanno il compito di proteggere le persone dai crimini d'odio, il che costituisce una gravissima violazione della Convenzione e del diritto internazionale;

Deplorando l'uso abusivo di Internet per preparare, facilitare o commettere crimini d'odio, considerando la Convenzione sulla criminalità informatica (STE n. 185), il suo primo Protocollo addizionale relativo alla criminalizzazione degli atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso sistemi informatici (STE n. 189) ed il suo secondo Protocollo addizionale relativo alla cooperazione rafforzata e alla divulgazione delle prove elettroniche (STCE n. 224), nonché la Raccomandazione generale n. 1 sulla dimensione digitale della violenza contro le donne, adottata dal Gruppo di esperti sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (GREVIO);

Basandosi sulle norme internazionali esistenti in materia di diritti umani, i trattati del Consiglio d'Europa e su altri strumenti normativi pertinenti, in particolare:

- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- La Raccomandazione CM/Rec(2008)11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle norme europee per i reati minori oggetto di sanzioni o di altri provvedimenti, e le Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore (2010);
- La Raccomandazione CM/Rec(2009)10 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle strategie nazionali integrate per la protezione dei bambini dalla violenza;
- La Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale; e
- La Raccomandazione CM/Rec(2023)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri su diritti, servizi e sostegno alle vittime di reato;

Basandosi sulla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e sulle conclusioni e raccomandazioni degli organi di monitoraggio del Consiglio d'Europa;

Concludendo, alla luce delle considerazioni di cui sopra, e tenuto conto del fatto che i crimini d'odio costituiscono un profondo attacco all'universalità dei diritti umani e alla coesione sociale, che è necessario un approccio globale e multi-parti per prevenire e combattere i crimini d'odio, che comprenda una strategia coerente e un'ampia serie di misure giuridiche e politiche che tengano in debito conto le situazioni specifiche ed i contesti più ampi,

Raccomanda ai governi degli Stati membri di:

1. adottare tutte le misure necessarie e dedicare risorse sufficienti per garantire la pronta e piena attuazione dei principi e delle linee guida allegati alla presente raccomandazione per prevenire e combattere i crimini d'odio e fornire informazioni, sostegno e accesso alla giustizia alle vittime di tali crimini;
2. coinvolgere le parti interessate, comprese le organizzazioni della società civile, gli organismi per la parità, i fornitori di assistenza specializzata alle vittime e le istituzioni nazionali per i diritti umani, e di prendere le iniziative idonee per aiutare i principali attori indicati nell'allegato alla presente raccomandazione ad adottare le misure corrispondenti;
3. garantire che la legislazione, le politiche e altre misure siano monitorate e riviste attraverso la raccolta, l'analisi e la pubblicazione di dati disaggregati nell'ambito del sistema di giustizia penale, compresa l'assistenza alle vittime, al fine di valutare l'efficacia dell'attuazione di tale legislazione, delle politiche e delle altre misure, ed il loro impatto sulla prevenzione e la lotta contro i crimini d'odio;
4. promuovere gli obiettivi della presente raccomandazione a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale, impegnandosi nel dialogo e nella cooperazione con tutte le parti interessate per raggiungere tali obiettivi, anche interessandosi ai fattori scatenanti dei crimini d'odio, alle misure che consentono di prevenirli e di limitarne l'impatto;
5. tradurre, nei limiti del possibile, la presente raccomandazione nelle lingue nazionali, regionali e minoritarie, diffonderla quanto più ampiamente possibile tra le autorità competenti e le parti interessate e garantire che sia accessibile alle persone con disabilità, attraverso tutti i mezzi disponibili;
6. riesaminare regolarmente lo stato di attuazione della presente raccomandazione al fine di migliorarne l'impatto e informare il Comitato dei Ministri delle misure adottate dagli Stati membri e dalle altre parti interessate, dei progressi compiuti e delle lacune che sussistono ancora cinque anni dopo la sua adozione.

Allegato alla Raccomandazione CM(2024)4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla lotta contro i crimini d'odio

Principi e linee guida su un approccio globale alla lotta contro i crimini d'odio

Portata, definizione e approccio

1. L'obiettivo dei seguenti principi e linee guida è di aiutare gli Stati membri e le altre parti interessate ad elaborare ed attuare globalmente misure volte a prevenire e combattere i crimini d'odio nell'ambito dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, e di evitare approcci frammentari in materia di prevenzione e di lotta contro i crimini d'odio.
2. Ai fini della presente raccomandazione, per "crimine d'odio" si intende un reato commesso con un elemento di odio fondato su una o più caratteristiche o situazioni personali reali o percepite, in cui:
 - a. l'"odio" comprende pregiudizio, preconcetto o disprezzo.
 - b. Le "caratteristiche o situazioni personali" includono, ma non si limitano a, "razza"¹, colore, lingua, religione, nazionalità, origine nazionale o etnica, età, disabilità, sesso, genere, orientamento sessuale, identità ed espressione di genere, e caratteristiche sessuali.²

¹ Poiché tutti gli esseri umani appartengono alla stessa specie, il Comitato dei Ministri respinge, come l'ECRI, le teorie basate sull'esistenza di "razze" diverse. Tuttavia, in questo documento, il termine "razza" viene utilizzato per garantire che le persone che sono generalmente ed erroneamente percepite come "appartenenti ad un'altra razza" non siano escluse dalla protezione prevista dalla legislazione e dall'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei crimini d'odio.

² Ai sensi dell'articolo 10.2.c del Regolamento interno delle riunioni dei Delegati dei Ministri, la Repubblica di Bulgaria si riserva il diritto del proprio governo di conformarsi o meno al paragrafo 2.b dell'Allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2024)4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla lotta contro i crimini d'odio. A seguito della Decisione n. 13/2018 della Corte Costituzionale, il termine "identità di genere" è incompatibile con l'ordinamento giuridico della Repubblica di Bulgaria.

3. Gli Stati membri, nell'affrontare i crimini d'odio a livello legislativo, politico o operativo, dovrebbero garantire di tener conto del fatto che i crimini d'odio possono essere legati a varie caratteristiche o situazioni personali intersezionali e che tali forme di crimini d'odio hanno spesso un impatto maggiore sulle vittime.

4. Nello sviluppo e nell'attuazione di politiche, legislazioni, strategie o piani d'azione contro i crimini d'odio, gli Stati membri dovrebbero prestare la dovuta attenzione all'importanza di:

- a. essere consapevoli delle varie forme di danno causate dai crimini d'odio alle vittime, alla comunità o al gruppo a cui la vittima appartiene o viene considerata come appartenente o rappresentante, ad altre persone che condividono la situazione o le caratteristiche personali della vittima ed a coloro che sono affiliati alla vittima o la sostengono;
- b. riconoscere i danni che i crimini d'odio causano alle società pluralistiche e democratiche, che possono portare ad un'esacerbazione delle divisioni sociali e delle tensioni intergruppi o interetniche;
- c. riconoscere che i crimini d'odio possono essere perpetrati sia online che offline;
- d. adottare, nell'elaborazione delle politiche, un approccio collaborativo basato su dati concreti, intersettoriale e multisettoriale, che riconosca l'importanza della società civile a tal riguardo, con un accento particolare sulla necessità che tali politiche tengano conto dei traumi e si basino sul principio dell'accesso universale, con particolare riferimento alla necessità di un approccio sensibile e reattivo al genere, alla disabilità e ad altre caratteristiche protette;
- e. fornire un'adeguata risposta penale ai crimini d'odio, tenuto conto del loro impatto sugli individui, sui gruppi e sulla società in generale;
- f. garantire e promuovere l'accesso alla giustizia per le vittime di crimini d'odio, anche mettendo a loro disposizione un sostegno, un'assistenza e una protezione mirati e specializzati e attuando misure volte ad incoraggiare la segnalazione, pur assicurando che tale sostegno sia disponibile indipendentemente dal fatto che la vittima si rivolga o meno al sistema di giustizia penale;
- g. garantire che il sistema di giustizia penale identifichi, affronti e adotti misure per eliminare qualsiasi pregiudizio e discriminazione istituzionale, al fine di combattere l'impunità, aumentare la fiducia delle vittime nei confronti di tale sistema e migliorare le esperienze di coloro che vi si rivolgono;
- h. sviluppare misure attuative per rafforzare la legislazione e definire politiche, strategie e piani d'azione per sostenere e rendere operativa la legislazione contro i crimini d'odio;
- i. rispettare le norme in materia di protezione dei dati.

Principi di base

5. La prevenzione e la lotta contro i crimini d'odio, online o offline, necessitano un approccio globale e multiforme che impone a coloro che lavorano nelle istituzioni pubbliche di cooperare e coordinarsi efficacemente tra di loro, nonché con le organizzazioni della società civile e con coloro che appartengono e lavorano con i gruppi a rischio di essere oggetto di crimini d'odio, al fine di comprendere, rispondere, prevenire e combattere i crimini d'odio.

6. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di disposizioni giuridiche efficaci, proporzionate e dissuasive per prevenire e combattere i crimini d'odio e per reagire al loro verificarsi. Tali disposizioni dovrebbero essere previste dal diritto penale, rispettare i principi di legalità e di proporzionalità e comportare conseguenze giuridiche tangibili a tale reato. Le risposte del diritto penale ai crimini d'odio dovrebbero inoltre essere inquadrare ed attuate tenendo in debito conto i diritti delle vittime, ai sensi dei paragrafi 13-16 di cui sotto.

7. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione del diritto penale, anche dando priorità al rilevamento dell'elemento di odio di un reato, in quanto si tratta dell'elemento costitutivo che differenzia i crimini d'odio da altri reati penali.

8. Gli Stati membri dovrebbero elaborare, adottare ed attuare una strategia completa e basata su fatti concreti che includa un approccio sistemico, cosciente dei traumi, per lottare contro i crimini d'odio e che sia sensibile e reattiva al genere, alla disabilità e ad altre caratteristiche protette. Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta a questioni quali la prevenzione, il monitoraggio, la sensibilizzazione e la formazione, nonché al sostegno e alla protezione delle vittime dei crimini d'odio. Tale approccio potrebbe concretizzarsi attraverso un piano d'azione o nell'ambito di uno sforzo più ampio di lotta contro l'odio, la discriminazione o l'estremismo e, ad esempio, includendo gli sforzi compiuti in linea con il paragrafo 5 della Raccomandazione CM/Rec(2022)16 sulla lotta contro i discorsi dell'odio.

9. Gli Stati membri dovrebbero mettere in atto sistemi e meccanismi di sostegno efficaci per le persone colpite da crimini d'odio, anche introducendo un'ampia gamma di aiuti psicologici, psicosociali, medici, finanziari e giuridici appropriati ed efficaci che siano sensibili e reattivi al genere, alla disabilità e ad altre caratteristiche protette.

10. Coloro che occupano posizioni di potere o di autorità dovrebbero essere consapevoli delle loro responsabilità, cercare di prevenire e combattere i pregiudizi e le discriminazioni individuali e istituzionali, e promuovere una società inclusiva che difenda i principi dei diritti umani, anche, tra l'altro, rendendo operativi i principi della RPG n.11 dell'ECRI per le varie caratteristiche protette. Dovrebbero inoltre prendere atto della Raccomandazione CM/Rec(2019)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo e, in linea con la Raccomandazione CM/Rec(2022)16, garantire che le autorità o le istituzioni pubbliche prevengano e combattano attivamente i discorsi d'odio e la loro diffusione e promuovano l'uso di un linguaggio, di discorsi e di comportamenti inclusivi.

Sostegno alle vittime

11. Gli Stati membri dovrebbero fornire alle vittime di crimini d'odio l'accesso a servizi di sostegno mirati e specializzati, indipendentemente dal fatto che tali esperienze di vittimizzazione vengano o meno segnalate alla polizia. In caso di segnalazione, tale sostegno dovrebbe continuare ad essere disponibile anche al termine delle indagini o di eventuali procedimenti penali.

12. Gli Stati membri dovrebbero riconoscere la particolare importanza di mettere in atto misure che tengano conto del modo qualitativamente diverso in cui opera la vittimizzazione intersezionale ed adeguare di conseguenza le misure di sostegno alle vittime.

13. Gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio globale per creare un ambiente favorevole, privo di pregiudizi, accessibile, sicuro e accogliente in tutte le fasi del processo di giustizia penale, che risponda adeguatamente alle esigenze e ai diritti della vittima e sia sensibile e reattivo al genere, alla disabilità e ad altre caratteristiche protette:

- a. garantendo che le vittime siano tenute informate sullo stato di avanzamento del loro caso, ascoltate e aiutate a partecipare a tutte le fasi del procedimento, su richiesta, e, in particolare, devono essere fornite informazioni chiare sull'elemento di odio del reato;
- b. affrontando i rischi di vittimizzazione secondaria da parte degli operatori della giustizia penale attraverso la formazione all'identificazione dei crimini d'odio e al trattamento sensibile e rispettoso delle vittime di crimini d'odio, nonché attraverso l'impegno ad adottare un approccio incentrato sulla vittima;
- c. garantendo che non vi siano ripercussioni negative in seguito alla denuncia di un crimine d'odio, in particolare per quanto concerne coloro che lavorano in settori criminalizzati, i migranti in situazione irregolare e le persone in cerca di protezione internazionale, assicurando, ad esempio, che vi sia una separazione tra la denuncia di un crimine d'odio, da una parte, e l'applicazione delle leggi sull'immigrazione, dall'altra;
- d. fornendo alle vittime una serie di percorsi sicuri ed efficaci per la denuncia, tra cui la segnalazione online e la denuncia anonima, nonché una linea telefonica di emergenza per chiedere alla polizia di venire a raccogliere una denuncia;
- e. garantendo che esista un'assistenza specifica per rispondere alle esigenze e ai diritti delle vittime di crimini d'odio, con un'attenzione particolare all'applicazione della Raccomandazione CM/Rec(2023)2 a tal proposito.

14. Gli Stati membri dovrebbero fornire efficaci servizi di assistenza alle vittime, che tengano conto dei traumi subiti, che siano sensibili e reattivi al genere, alla disabilità e ad altre caratteristiche protette, e che includano specificamente il sostegno psicologico, i servizi linguistici e l'assistenza medica e giuridica che comprenda, se del caso, la rappresentanza legale e l'accompagnamento in tribunale. Laddove esistano barriere all'accesso al supporto per le vittime, ad esempio disabili, dovrebbero essere messe in atto facilitazioni ragionevoli, come misure alternative di segnalazione e di accesso.

15. Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'accesso ad un'assistenza mirata tramite servizi di informazione e di orientamento in grado di indirizzare le vittime verso i giusti fornitori, e fornire questi servizi direttamente o renderli disponibili finanziando adeguatamente gli enti di assistenza alle vittime e le organizzazioni della società civile. Tali servizi dovrebbero essere facilmente accessibili e comprensibili, anche in diverse lingue. Per garantire un orientamento efficace, la polizia e gli altri attori del sistema di giustizia penale dovrebbero conoscere i fornitori di assistenza esistenti ed i servizi disponibili.

16. Le vittime o i loro rappresentanti, a seconda della posizione ad essi conferita nel diritto interno, dovrebbero avere l'opportunità di essere ascoltati e di testimoniare in tribunale in merito alle loro esperienze ed avere una rappresentanza legale a sostegno del loro impegno in questo contesto. Laddove appropriato e come stabilito dal diritto interno, gli Stati membri sono inoltre fortemente incoraggiati a prendere disposizioni perché le vittime possano rilasciare dichiarazioni sull'impatto del reato su di sé e sulla comunità nell'ambito del processo di condanna quando l'imputato è stato giudicato colpevole di un crimine d'odio.

Modelli legislativi e gamma di reati

17. Gli Stati membri dovrebbero trattare i crimini d'odio in modo completo attraverso il diritto penale. Ciò può essere realizzato con:

- a. una disposizione generale che prevede che un elemento di odio costituisca una circostanza aggravante per tutti i reati penali al momento della determinazione della pena;
- b. una disposizione sostanziale che attribuisce l'elemento di odio a qualsiasi reato penale al momento dell'imputazione;
- c. equivalenti autonomi dei reati penali di base, che includano l'elemento di odio come parte essenziale; oppure
- d. una combinazione di questi elementi.

In linea con questo approccio, gli Stati membri dovrebbero anche affrontare il discorso dell'odio criminalizzato in conformità con la lista dei reati contenuta nel paragrafo 11 dell'allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2022)16. Ciò può essere realizzato, ad esempio, attraverso reati a sé stanti in cui l'elemento di odio è una parte costitutiva.

18. Gli Stati membri dovrebbero integrare l'elemento di odio di un reato nel loro diritto penale nazionale nelle seguenti forme:

- a. la motivazione dell'odio per il reato o la dimostrazione dell'odio attraverso la commissione del reato;
- b. la selezione discriminatoria della(e) persona(e) o dell'oggetto o degli oggetti presi di mira;
- c. l'odio come parte costitutiva del reato; o
- d. una combinazione di questi elementi.

19. Il diritto penale dovrebbe trattare i reati contro persone, gruppi di persone o proprietà, e potrebbe anche trattare quelli contro spazi, manufatti, strutture o eventi associati a persone con caratteristiche protette e gruppi di tali persone, come indicato nel paragrafo 2.b di cui sopra, tenendo conto della necessità di rispettare, se necessario, le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 10 della Convenzione.

20. Gli Stati membri dovrebbero elaborare la legislazione in modo da rispettare il principio della minima criminalizzazione, considerare la privazione della libertà come misura di ultima istanza e ispirarsi ai principi della Raccomandazione CM/Rec(2018)8 sulla giustizia riparativa, ove pertinente. Ove applicabile, l'aumento o l'aggravamento della pena in caso di crimine d'odio dovrebbe essere proporzionato alla pena massima imposta per il reato originale. La legislazione dovrebbe prevedere un risarcimento alle vittime in casi appropriati.

Sistema di giustizia penale

21. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sistema di giustizia penale nel suo insieme, comprese le istituzioni e gli individui che operano al suo interno, si assicuri che l'elemento di odio dei crimini d'odio sia individuato, messo in evidenza, riconosciuto e trattato nel corso dell'intero processo di giustizia penale, al fine di garantire il rispetto dei pertinenti obblighi positivi.

22. Gli Stati membri dovrebbero mettere in atto politiche e linee guida operative mirate per garantire che gli elementi di odio siano adeguatamente messi in evidenza, registrati e coerentemente riconosciuti da tutti gli operatori della giustizia penale durante l'iter del sistema di giustizia penale.

23. I sistemi di giustizia penale nella loro globalità dovrebbero fornire ricorsi e sostegni appropriati, adeguati ed efficaci, oltre alla tutela dei diritti delle persone vittime di crimini d'odio. A ciò si dovrebbe far fronte con lo sviluppo di una strategia applicabile all'intero sistema per proteggere e sostenere le vittime, e limitando i rischi di nuove vittimizzazioni e nuovi traumi. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone che segnalano crimini d'odio o che sporgano denuncia siano protette da qualsiasi trattamento o conseguenza negativa che potrebbe scaturirne.

24. Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire l'accesso all'assistenza legale gratuita per le vittime di crimini d'odio, quando gli interessi della giustizia lo richiedano, conformemente alle condizioni e alle norme procedurali applicabili ai sensi del diritto nazionale.

25. Gli Stati membri dovrebbero combattere l'impunità identificando e rispondendo a qualsiasi comportamento di parte o prevenuto da parte delle forze dell'ordine e di altri operatori della giustizia penale, sia a livello individuale che istituzionale, attraverso politiche preventive ed educative e misure disciplinari. Per aumentare la fiducia nei confronti del processo di giustizia penale da parte di chi è oggetto di crimini d'odio, dovrebbero essere introdotte misure fondate su fatti stabiliti, tra cui la formazione e la sensibilizzazione dei membri delle forze dell'ordine, dei procuratori, del personale dei servizi di assistenza alle vittime, degli operatori dell'assistenza legale, del personale dei tribunali e dei giudici sui danni causati dall'odio.

26. Ove opportuno, i principi della Raccomandazione CM/Rec(2018)8 relativa alla giustizia riparativa in materia penale, dovrebbero essere adattati per applicarsi ai crimini d'odio, in particolare per quanto riguarda la partecipazione attiva di coloro che sono stati lesi dai criminali, nella risoluzione delle questioni derivanti dal reato in tutte le fasi del processo di giustizia penale, anche dopo la condanna, inteso che la partecipazione delle vittime deve essere volontaria. Gli Stati membri sono incoraggiati a coinvolgere le organizzazioni della società civile in questo iter.

27. Per affrontare il particolare impatto dei crimini d'odio sui bambini e sui giovani tra tutti i gruppi presi di mira, i principi della Raccomandazione CM/Rec(2009)10 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle strategie nazionali integrate per la protezione dei bambini dalla violenza, dovrebbero essere adattati e applicati ai crimini d'odio. In particolare, con riferimento all'Allegato I, Sezione 6 sui servizi ed i meccanismi a misura di bambino, un meccanismo per la denuncia dei crimini d'odio dovrebbe far parte integrante di un sistema completo che comprenda anche servizi di orientamento e di supporto. Dovrebbero essere introdotti servizi di supporto specializzati che rispondano alle esigenze individuali dei bambini e dei giovani vittime di crimini d'odio, in tutti i gruppi presi di mira. Tali servizi dovrebbero fornire informazioni a misura di bambino (adattate all'età, al linguaggio e alla maturità) sul sistema di denuncia.

28. Per garantire che i bambini ed i giovani ricevano l'assistenza necessaria, dovrebbero essere applicati agli autori di crimini d'odio i principi della Raccomandazione CM/Rec(2008)11 sulle norme europee per i reati minori oggetto di sanzioni o di altri provvedimenti, con particolare riferimento al paragrafo 15 del suo allegato, che raccomanda agli Stati membri di seguire un approccio multidisciplinare e multi-istituzionale, e al paragrafo 23.2, che sottolinea l'importanza delle sanzioni e delle misure atte ad avere un impatto educativo, nonché quelle che costituiscono una risposta riparatoria ai reati commessi da bambini e giovani.

29. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure efficaci attraverso il loro sistema di giustizia penale e le altre autorità competenti per prevenire e combattere i crimini d'odio contro le persone private della libertà, in particolare con l'introduzione di meccanismi di denuncia ed indagini efficaci in materia di crimini d'odio, anche se commessi da funzionari.

Migliorare l'efficacia del sistema di giustizia penale

30. In tutte le fasi del processo di giustizia penale dovrebbero essere introdotte politiche volte a garantire che i crimini d'odio siano smascherati, registrati, indagati, perseguiti e condannati in modo appropriato.

31. Gli Stati membri dovrebbero garantire che la formazione per tutti i professionisti della giustizia penale sia personalizzata e sviluppata in modo interdisciplinare.

32. Al fine di ridurre i casi di insufficienti segnalazioni di crimini d'odio o le situazioni in cui l'elemento dell'odio non è coerentemente riconosciuto in tutto il sistema giudiziario penale, gli Stati membri dovrebbero riconoscere l'importanza di capire quali sono gli eventuali ostacoli alla denuncia, cercare di affrontarli, identificare mezzi per eliminarli e sviluppare processi per garantire che i reati penali siano registrati come crimini d'odio, se necessario.

33. Dovrebbero essere introdotti meccanismi di segnalazione efficaci per incoraggiare la denuncia dei crimini d'odio, ad esempio attraverso meccanismi di segnalazione personalizzati o servizi di segnalazione online, che potrebbero includere l'opzione di denuncia anonima. In seguito alla denuncia, devono essere valutati i rischi e le esigenze della vittima di un crimine d'odio, al fine di formulare misure di protezione adeguate e di orientarla verso i servizi di supporto.

34. I protocolli, le linee guida e le politiche relative al trattamento dei casi di crimini d'odio devono essere resi pubblicamente accessibili, monitorati e rivisti regolarmente per garantire il funzionamento e l'adeguatezza delle pratiche. Le forze dell'ordine e le altre istituzioni di giustizia penale dovrebbero essere incoraggiate a cooperare e coordinarsi tra di loro e con le organizzazioni della società civile sulle questioni relative ai crimini d'odio, al fine di aumentare le denunce, fornire alle vittime una risposta informata che tenga conto dei traumi subiti, garantire che l'elemento d'odio di un crimine sia smascherato e comunicato durante l'intero procedimento penale e assicurare che commettere un crimine d'odio porti a conseguenze giuridiche tangibili.

Polizia

35. La polizia dovrebbe sviluppare un approccio comune per il riconoscimento, lo smascheramento e la registrazione ufficiale dei crimini d'odio e garantire che gli episodi d'odio che non costituiscono reato siano adeguatamente riconosciuti, conformemente alle linee guida fornite dalla RPG n. 11 dell'ECRI. Dovrebbero essere elaborate politiche anche per quanto riguarda l'assistenza alle vittime, in particolare lo sviluppo di valutazioni dei bisogni e dei rischi individuali. Dovrebbero inoltre essere fornite chiare indicazioni sulle circostanze, se ve ne sono, in cui un reato dovesse essere registrato nuovamente come reato non fondato sull'odio nel casellario giudiziario di un sospettato. I processi di registrazione e le base dati della polizia dovrebbero essere aggiornati per consentire la disaggregazione dei dati registrati sui crimini d'odio in base ai gruppi target e al tipo di reato, ai sensi delle norme europee sui diritti umani e sulla protezione dei dati.

36. L'identificazione e il riconoscimento di "indicatori di pregiudizio" sono essenziali per smascherare l'elemento di odio di un reato. Tali indicatori dovrebbero quindi essere sviluppati per tutti i gruppi bersaglio dei crimini d'odio, in stretta collaborazione con le organizzazioni della società civile interessate e dovrebbero essere utilizzati per garantire che i crimini d'odio siano adeguatamente registrati, indagati e inseriti nel relativo fascicolo penale.

37. Moduli obbligatori sui crimini d'odio dovrebbero essere inclusi nei programmi di formazione delle scuole di polizia. Tutti gli agenti di polizia dovrebbero ricevere una regolare formazione di sensibilizzazione sui crimini d'odio, al fine di migliorare le loro reazioni iniziali. Una formazione obbligatoria, continua e mirata dovrebbe essere fornita agli agenti di polizia, in particolare a quelli specializzati nelle indagini sui crimini d'odio. Ciò dovrebbe includere, ad esempio, una formazione sugli indicatori di pregiudizio e su come smascherare l'elemento di odio, compresa la necessità di ricercare e raccogliere prove relative all'elemento di odio attraverso l'identificazione e la registrazione degli indicatori di pregiudizio, in conformità con la giurisprudenza della Corte e con le linee guida fornite dalla RPG n. 11 dell'ECRI. Dovrebbe essere fornita anche una formazione sui pregiudizi, sulla valutazione dei bisogni e dei rischi individuali e sull'orientamento

delle vittime verso servizi di supporto pertinenti, nonché sul trattamento rispettoso e non discriminatorio delle vittime di crimini d'odio.

38. All'interno delle organizzazioni di polizia dovrebbe essere sviluppato il ruolo degli investigatori specializzati in crimini d'odio per fornire una base di conoscenze specialistiche, supporto e risposte dirette a livello operativo e sostegno alle vittime di crimini d'odio in partenariato con i servizi di assistenza alle vittime. Una formazione specifica dovrebbe essere fornita a tutti questi agenti che lavorano in unità specializzate in crimini d'odio o come specialisti individuali facenti capo ad altre unità di polizia.

Procuratori

39. Dovrebbe essere sviluppato un approccio comune per i procuratori, che consenta loro di riconoscere, indagare e perseguire i crimini d'odio, oltre a garantire che i crimini d'odio siano adeguatamente registrati nelle banche dati. Si dovrebbero sviluppare linee guida e protocolli per il riconoscimento, l'indagine, il perseguimento e la registrazione dei crimini d'odio.

40. Ai procuratori responsabili di riconoscere, indagare o perseguire i crimini d'odio deve essere fornita una formazione mirata e continua, anche su come smascherare e stabilire l'elemento dell'odio davanti ad un tribunale.

41. Dovrebbe essere sviluppato il ruolo di procuratore specializzato in crimini d'odio, con il compito di garantire che i crimini d'odio siano appositamente perseguiti e che le vittime dei crimini d'odio siano trattate dai servizi della procura in modo rispettoso e non discriminatorio.

42. Gli Stati membri sono incoraggiati ad elaborare linee guida riguardanti le circostanze in cui le decisioni sul perché un crimine d'odio denunciato non sia stato perseguito possono essere comunicate alla vittima, e quali dettagli devono essere forniti in tali comunicazioni.

Giudici

43. Senza pregiudicare l'indipendenza della magistratura, si dovrebbe fornire ai giudici una formazione mirata sui crimini d'odio. Nell'ambito di tale formazione, gli Stati membri potrebbero considerare di incoraggiare i giudici a scambiare informazioni sulle pratiche in materia di pene applicabili ai crimini d'odio, comprese, ad esempio, le informazioni relative all'interpretazione e all'applicazione dell'obbligo dei tribunali di motivare le loro decisioni ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione nel contesto dei crimini d'odio.

Servizi e misure dopo una condanna

44. Occorrerebbe elaborare linee guida, politiche, protocolli e procedure operative standard per riabilitare efficacemente gli autori di crimini d'odio e affrontarne le cause scatenanti.

45. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di reati abbiano la possibilità, durante la detenzione e la libertà vigilata, di partecipare a programmi e attività destinati a combattere i pregiudizi e gli atteggiamenti di odio e per facilitarne il recupero ed il reinserimento.

46. Gli Stati membri dovrebbero adottare politiche, pratiche e altre misure per evitare che il carcere sia un luogo in cui l'odio rischi di essere nutrito piuttosto che combattuto.

47. Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che i casellari giudiziari degli autori di reati citino la loro condanna ai sensi della pertinente legislazione sui crimini d'odio, ove opportuno. Nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, si dovrebbero stabilire norme relative ai dettagli da fornire nell'ambito della divulgazione di dati trattati dalla polizia o dalla giustizia per quanto riguarda le abilitazioni di sicurezza delle persone, in particolare quando una persona è stata o è ragionevolmente sospettata, ma non condannata, per un crimine d'odio.

Segnalazione da parte di terzi, monitoraggio e raccolta dati

Segnalazione da parte di terzi

48. Gli Stati membri dovrebbero prendere disposizioni e misure pratiche per garantire che le vittime abbiano un ricorso efficace per esercitare i loro diritti e, a tal fine, sostenere tutti i mezzi disponibili per consentire la denuncia dei crimini d'odio alle autorità attraverso una varietà di piattaforme, come indicato sopra nel paragrafo 33, ma anche fornendo un sostegno adeguato alle organizzazioni della società civile

affinché forniscano meccanismi alternativi di denuncia. Tali meccanismi alternativi potrebbero includere linee telefoniche d'emergenza, segnalazioni ai servizi pubblici, servizi di accompagnamento e sistemi di monitoraggio online. I meccanismi di segnalazione dovrebbero anche offrire alle vittime la possibilità di contattare o essere indirizzate a servizi di assistenza, i quali dovrebbero offrire alle vittime la possibilità di fare una segnalazione conservando l'anonimato, se lo desiderano.

Monitoraggio

49. Gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio basato su dati concreti per capire ed affrontare le ragioni del basso tasso di segnalazioni dei crimini d'odio tra le persone a rischio di vittimizzazione. Questo approccio dovrebbe prevedere indagini, comprese quelle sulla vittimizzazione, valutazioni della fiducia nei confronti delle istituzioni della giustizia penale e misurazioni dei pregiudizi all'interno delle istituzioni della giustizia penale. Il successo degli interventi volti a migliorare la denuncia dei crimini d'odio dovrebbe essere misurato regolarmente confrontando i tassi di denuncia ufficiali e non ufficiali con la prevalenza dei crimini d'odio misurata nelle indagini sulla vittimizzazione.

50. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le loro politiche, legislazioni, strategie e piani d'azione contro i crimini d'odio siano basati su prove e riflettano debitamente un approccio sensibile e reattivo al genere, alla disabilità e ad altre caratteristiche protette. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero identificare, registrare, monitorare e analizzare le tendenze e le varie manifestazioni e motivazioni dei crimini d'odio e dei crimini d'odio intersezionali, compresi i crimini d'odio online, nel rispetto delle norme europee esistenti in materia di diritti umani e di protezione dei dati. A tal riguardo, gli Stati membri dovrebbero, se necessario, collaborare con le principali parti interessate.

51. Gli Stati membri dovrebbero approntare mezzi efficaci per misurare la prevalenza dei crimini d'odio nella società conducendo regolarmente indagini, comprese quelle sulla vittimizzazione, al fine di valutare i progressi nella lotta ai crimini d'odio. Tali indagini dovrebbero tenere conto delle esigenze e dei diritti di tutti i gruppi bersaglio di crimini d'odio.

Raccolta dati

52. Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che le autorità giudiziarie penali raccolgano e analizzino dati anonimi e disaggregati durante il ciclo di vita di un crimine d'odio, dal momento della denuncia e della registrazione fino all'azione penale, alla condanna e alle misure di sostegno e diversione successive alla condanna. Se necessario ai fini di controllo e monitoraggio, gli Stati membri sono incoraggiati a raccogliere ed analizzare dati disaggregati per consentire una valutazione dei casi in cui l'elemento di odio del crimine potrebbe non essere stato coerentemente riconosciuto e registrato nel corso del processo.

53. Le statistiche e, se del caso, i dati e i metadati, raccolti conformemente alle norme europee vigenti in materia di diritti umani e di protezione dei dati, dovrebbero essere resi pubblicamente disponibili sia in formato grezzo sia analitico, con eventuali avvertenze, ed i dati dovrebbero essere disaggregati almeno per tipo di reato e per caratteristiche personali. In particolare, le statistiche ed i dati relativi ai discorsi criminali di odio e ai crimini di odio dovrebbero essere distinti.

54. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare questi dati e la loro analisi per valutare e migliorare regolarmente le strategie di lotta contro i crimini d'odio e per progettare ed attuare ulteriori misure, se necessario. In questo contesto, l'apertura, la trasparenza ed il dialogo con le principali parti interessate dovrebbero essere principi guida per quanto riguarda l'uso dei dati, ad esempio attraverso un esame delle funzioni della polizia e della giustizia penale in materia di crimini d'odio, anche per quanto riguarda l'analisi dei dati, dei materiali di formazione e dei protocolli.

Prevenzione

55. Gli Stati membri dovrebbero preparare ed attuare strategie efficaci e condurre ricerche pertinenti per analizzare e trattare le cause primarie ed i fattori scatenanti dei crimini d'odio, in particolare per quanto riguarda la stigmatizzazione, l'esclusione e l'emarginazione sociale di gruppi ed individui, nonché le ideologie dell'odio a tutti i livelli della società. Sulla base dei paragrafi 44 - 54 dell'allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2022)16 sulla lotta contro il discorso d'odio e delle sezioni I.A e I.B dell'allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2019)1 sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo, dovrebbero essere sviluppate misure preventive con un approccio multisettoriale allo scopo di rafforzare le barriere normative, come quelle che affrontano i fattori scatenanti dei discorsi d'odio, che includono la disinformazione, gli stereotipi negativi e la stigmatizzazione di individui e gruppi.

56. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate per migliorare la sensibilizzazione, l'educazione, la formazione e l'uso di controdiscorsi o di discorsi alternativi, in linea con la Raccomandazione CM/Rec(2022)16 sulla lotta contro il discorso d'odio, al fine di migliorare la capacità degli attori e delle istituzioni pertinenti, compresi i funzionari pubblici, di identificare in modo proattivo i fattori ed i comportamenti che potrebbero portare ai crimini d'odio. Occorrerebbe prestare un'attenzione particolare alla proliferazione dei discorsi d'odio sulle piattaforme online.

57. Le organizzazioni della società civile pertinenti nel campo dei crimini d'odio dovrebbero essere incoraggiate e sostenute nei loro diversi ruoli che consentono di promuovere l'inclusione sociale, la partecipazione democratica e la tolleranza.

58. Nell'ambito delle loro strategie di prevenzione dei crimini d'odio, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i comportamenti e le attività nel continuum dell'odio siano affrontati con forza, ma riconoscono anche che gli atti di estremismo violento o di terrorismo che coinvolgono uno o più elementi di odio richiedono una particolare vigilanza nel contesto di indagini, prevenzione e perturbazione. Gli Stati membri dovrebbero essere guidati dalle strategie legislative, operative e politiche contenute nella Raccomandazione CM/Rec(2017)6 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle "tecniche investigative speciali" in relazione a reati gravi, compresi atti di terrorismo, tenendo conto anche della giurisprudenza della Corte in merito a questioni quali la privacy (articolo 8 della Convenzione), la libertà di espressione (articolo 10) e la libertà di associazione (articolo 11).

59. In collaborazione con i gruppi bersaglio di crimini d'odio, gli Stati membri dovrebbero proteggere gli spazi, le strutture e gli eventi associati a tali gruppi. Ciò dovrebbe includere misure volte a ridurre le opportunità di commettere crimini d'odio e ad aumentare la sicurezza di tali gruppi. Dovrebbe essere sottolineato il ruolo della polizia di prossimità nel proteggere i gruppi a rischio interessati.

Raccomandazioni riguardanti gli attori chiave

60. Gli Stati membri dovrebbero sviluppare formazioni in consultazione con una serie di soggetti interessati, tra cui i servizi di assistenza alle vittime, gli organismi per la parità, le istituzioni nazionali per i diritti umani, i servizi di giustizia riparativa, i fornitori di assistenza sanitaria, gli istituti scolastici, i fornitori di assistenza legale, i soccorritori in prima linea e le organizzazioni della società civile, al fine di garantire che le vittime siano in grado di cercare e ricevere il sostegno di cui hanno bisogno, compresi gli eventuali orientamenti necessari. Questa formazione dovrebbe essere allineata con quella fornita ai professionisti della giustizia penale, come indicato nel paragrafo 31, e costituire un elemento centrale della strategia di prevenzione e contrasto dei crimini d'odio. La gamma di misure rivolte agli attori chiave nei paragrafi 28 - 43 dell'allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2022)16 dovrebbe essere considerata ampiamente applicabile ai crimini d'odio.

Funzionari pubblici, organi eletti e partiti politici

61. Dovrebbe essere riconosciuto il ruolo di responsabili politici, funzionari pubblici, dipendenti pubblici, enti locali e personalità influenti della società nel promuovere pubblicamente una cultura dell'inclusività e dei diritti umani. Nel debito rispetto della separazione dei poteri, tali figure pubbliche dovrebbero condannare gli episodi di crimini d'odio, in particolare quando scatenano un dibattito pubblico, e denunciare la strumentalizzazione dell'odio.

Sistemi educativi

62. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli istituti scolastici, gli insegnanti e gli educatori contribuiscano a sviluppare una cultura dell'inclusività che valorizzi la diversità ed i diritti umani. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero introdurre le seguenti misure e dotarle di risorse adeguate in tutti i sistemi educativi:

- a. formazione degli insegnanti completa e basata sulla ricerca;
- b. risorse educative complete basate sulla ricerca da utilizzare nell'insegnamento e nelle aule;
- c. l'integrazione della diversità, della parità di genere e dell'inclusione nella politica educativa.

Tutti i programmi di insegnamento dovrebbero essere rivisti al fine di promuovere un'etica inclusiva che favorisca il rispetto reciproco e l'uguaglianza, e per garantire che siano privi di contenuti discriminatori. Questi programmi dovrebbero essere "vivi" ed evolutivi, co-costruiti in modo significativo con i bambini ed i giovani e, ove opportuno, con le organizzazioni della società civile.

63. Gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sulla considerazione dei traumi per gestire e trattare i reati all'interno dei sistemi educativi che sia anche sensibile e reattivo al genere, alla disabilità e ad altre caratteristiche protette. Gli Stati membri sono incoraggiati ad introdurre sistemi di segnalazione distinti per i crimini d'odio nei sistemi educativi. Si dovrebbe prendere in considerazione l'introduzione di ufficiali di collegamento formati e specializzati per fornire tale supporto.

Organizzazioni della società civile

64. Gli Stati membri dovrebbero fornire alle organizzazioni della società civile finanziamenti e risorse adeguate affinché possano fornire, se necessario, un sostegno locale, mirato e specializzato alle vittime dei crimini d'odio, contribuire alla formazione dei professionisti della giustizia penale, fare da ponte tra le istituzioni statali ed i membri dei gruppi bersaglio di crimini d'odio e contribuire alle politiche locali e nazionali in materia di lotta ai crimini d'odio.

65. Gli Stati membri dovrebbero promuovere uno spazio civico, online e offline, sicuro e inclusivo che consenta alle organizzazioni della società civile che lavorano nel settore dei crimini d'odio di operare, garantendo un sostegno adeguato e protezione da minacce, molestie o attacchi, in modo che le organizzazioni della società civile abbiano la capacità ed il potere di prosperare.

66. Tali organizzazioni dovrebbero, in particolare, essere finanziate per fornire sostegno alle vittime, come sottolineato nel paragrafo 15, ed acquisire dati da terzi sulla prevalenza dei crimini d'odio, come indicato nel paragrafo 48.

67. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e facilitare la cooperazione tra le organizzazioni della società civile, a livello nazionale e internazionale, in materia di scambio di buone prassi, in particolare su questioni quali l'assistenza alle vittime e la raccolta di dati.

Gli intermediari di Internet compresi i fornitori di servizi internet

68. Sulla base della Raccomandazione CM/Rec(2022)16, e nell'ambito del loro dovere di conformarsi a tutte le leggi applicabili e di rispettare i diritti umani, gli intermediari di Internet, compresi i fornitori di servizi Internet, dovrebbero identificare i crimini d'odio commessi sui loro sistemi o diffusi attraverso di essi e agire nell'ambito della loro responsabilità giuridica e aziendale. Tale approccio dovrebbe essere in linea con la Raccomandazione CM/Rec(2016)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui diritti umani e le imprese e con la Raccomandazione CM/Rec(2018)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui ruoli e le responsabilità degli intermediari di Internet.

69. Gli intermediari di Internet dovrebbero applicare le raccomandazioni contenute nei paragrafi 30 - 37 dell'allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2022)16 in merito alle politiche di moderazione dei contenuti e alla moderazione umana dei crimini d'odio online, cooperare con le organizzazioni della società civile e sviluppare processi interni per identificare e rimuovere i crimini d'odio.

Media e giornalisti

70. Sulla base del paragrafo 38 dell'allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2022)16, con particolare riferimento al ruolo di vigilanza pubblica dei media e dei giornalisti in una società democratica e tenendo in debita considerazione il loro dovere di conformarsi a tutte le leggi applicabili e di rispettare i diritti umani, i media, i giornalisti e altri attori dovrebbero godere della libertà di comunicare sull'odio e l'intolleranza. Dovrebbero essere liberi di scegliere le tecniche, gli stili e i mezzi di reportage e dovrebbero avere il diritto di accedere alle informazioni pertinenti, in conformità con la legislazione nazionale.

Cooperazione e coordinamento nazionale

71. Gli Stati membri dovrebbero instaurare una consultazione regolare ed inclusiva con tutte le parti interessate, ed una cooperazione e un dialogo con i gruppi colpiti dai crimini d'odio. Tale consultazione dovrebbe portare allo sviluppo e alla revisione delle strategie e dei piani d'azione nazionali contro l'odio, in associazione con le parti interessate, statali e non statali, come definito nei paragrafi 4 e 8, e dovrebbe includere lo sviluppo e la revisione periodica delle politiche nazionali di prevenzione, nonché la revisione delle strategie istituzionali nell'intero processo di giustizia penale. Riconoscendo le differenze di esperienza a livello nazionale, regionale e locale, le autorità di questi livelli dovrebbero lavorare in concertazione, garantendo la parità di accesso alla giustizia e al sostegno, nonché la protezione per tutti.

72. Gli Stati membri dovrebbero cooperare con le autorità competenti, le organizzazioni della società civile, gli organismi per la parità e le istituzioni nazionali per i diritti umani a livello trasversale e multisettoriale per lo sviluppo di linee guida, politiche, protocolli e procedure operative standard per la prevenzione e la lotta contro i crimini d'odio e, se del caso, per l'elaborazione, l'attuazione e la revisione di piani d'azione o strategie nazionali per la prevenzione e la lotta contro i crimini d'odio.

Cooperazione e coordinamento internazionale

73. Gli Stati membri dovrebbero cooperare tra di loro al fine di fornire una risposta coerente e comune alle vittime e promuovere la coerenza delle norme giuridiche e degli approcci volti a prevenire e combattere i crimini d'odio, conformemente alle disposizioni della presente raccomandazione. Dovrebbero inoltre aderire agli strumenti europei e internazionali pertinenti attuandoli efficacemente e collaborare con le organizzazioni intergovernative.

74. Dovrebbero essere introdotte misure di dissuasione e deterrenza per contrastare l'estremismo violento ed i gruppi che incitano all'odio, che possono operare sul territorio di uno Stato membro o attraverso i confini di vari Stati membri; tali misure dovrebbero essere rivolte in particolare alle persone che potrebbero essere indotte a sostenere o a commettere crimini d'odio e soprattutto ai bambini e ai giovani.

75. Nell'attuazione della presente raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero partecipare all'impegno, al coordinamento e alla cooperazione multilaterali, nonché ad iniziative congiunte attraverso lo scambio di informazioni e buone prassi e lo stanziamento di finanziamenti e risorse adeguate. Gli Stati membri dovrebbero inoltre cooperare per garantire l'adozione di strumenti simili e norme sulla raccolta di dati in tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa ai fini della standardizzazione e della comparabilità dei dati.